

N 247-1/2024 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**



**Il Tribunale di Pisa**

**Sezione Procedure Concorsuali**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori      Presidente

dott. Marco Zinna      Giudice

dott.ssa Laura Pastacaldi      Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dal sig. **LUOMU BRUNO** (C.F.: **CMUBRN70M30C847G**), nato a **Colle Val D'Elsa** (Siena) il **30/08/1970**, residente in **Pisa, località Marina di Pisa, Piazza Baleari n. 13**, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dal dott. Lorenzo Bandinelli, presso il cui studio in Firenze, alla via Giuseppe Garibaldi n. 15 e domicilio digitale ([lorenzo.bandinelli@odcecfirenze.it](mailto:lorenzo.bandinelli@odcecfirenze.it)) è elettivamente domiciliato,

**PREMESSO** che:

In data 23/07/2024 il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.

In seno alla procedura n. 103/2024 l'OCC ha provveduto alla nomina del dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli.

In data 12/12/2024 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

**RILEVATO e RITENUTO** che:

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in Pisa;

Il debitore, secondo quanto attestato dall'OCC, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

In particolare, i debiti ammontano a complessivi € 821.340,37, secondo l'elenco dei creditori allegato sub 27 al ricorso. Il ricorrente gode di un'entrata reddituale da lavoro dipendente pari a € 3.650,00 al mese, e non dispone di beni immobili. In aggiunta, tutti e tre i beni mobili registrati risultanti dalla visura P.R.A. allegata sub 7 sono stati perduti per furto.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

2. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, *“in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina*

*del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12" (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).*

3. Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e **riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento totale in capo al debitore.** Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale. Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente e sulla carta PostePay Evolution n. 5333171187405820 (allegato sub. 11) debbano intendersi acquisite alla procedura.
4. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio, il ricorrente ha indicato l'importo di € 2.250,00.

In base alla documentazione allegata al ricorso sub 22 e come allegato nella relazione particolareggiata, in base agli accordi di divorzio il ricorrente è obbligato a versare € 400,00 mensili alla ex moglie per 60 mesi da gennaio 2023 fino a gennaio 2028. Vive da solo conducendo in locazione un appartamento con canone pari a € 560,00 mensili, e dalla memoria allegata sub 26-bis si deduce che ha una figlia, sebbene risulti ad oggi l'unico componente del proprio stato di famiglia e non sia responsabile economicamente verso quest'ultima.

Va ricordato che la determinazione della somma esclusa dalla procedura ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII, spetta al giudice, il quale si attiene ai criteri fissati dalla detta norma e al parametro indicato dall'art. 283 comma 2 CCII, ove il legislatore ha codificato il criterio del minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente

al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte.

La somma esclusa dalla liquidazione deve, dunque, essere determinata dal giudice, indipendentemente dalla richiesta della parte ricorrente, sulla base di detto parametro e tenendo conto delle circostanze del caso concreto.

L'assegno sociale per il 2025 ammonta ad € 538,69 al mese; tale valore su base annuale, considerate 13 mensilità, dà un totale di € 7.002,97 annui, che aumentato della metà (€ 7.002,97 x ½) e cioè di € 3.501,48, e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (1,00 per una persona), suddiviso per 12 mesi fa € 875,37. A tale somma, che rappresenta il c.d. minimo vitale, vanno aggiunte le spese per la locazione, pari a € 560,00 e l'assegno divorzile, pari a € 400,00 mensili, per un totale di € 1.835,37.

In base a quanto precede, la somma indicata di € 2.250,00 non può ritenersi congrua, dovendosi rideterminare d'ufficio in € 2.000,00. Il liquidatore, nel corso della procedura dovrà inoltre verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche.

Va, inoltre, ricordato che come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi sul punto, *“il TFR già maturato e maturando nel corso della procedura, salva valutazione della sua esigibilità, non può essere lasciato nella disponibilità dei debitori, in quanto tutto il loro patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che intervenga l'esdebitazione”* (in tal senso, Trib. Bologna n. 32/2023; Trib. Bologna 163/2023). Il Liquidatore, dovrà dunque verificare, nel corso della procedura, il verificarsi dei

presupposti di esigibilità del TFR o della richiesta di anticipazione e riferirne prontamente al G.D. per la sua acquisizione.

5. Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;

Visti gli artt. 268 ss. CCII;

### **P.Q.M.**

**DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata.

**NOMINA** Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;

**NOMINA** Liquidatore il dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli;

**ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

**DISPONE** l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

**DISPONE** la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**ORDINA** la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

**DICHIARA** che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**DISPONE** che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

**FISSA** il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 2.000,00.

**INVITA** il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 1°/7/2025

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Laura Pastacaldi

Il Presidente

dott.ssa Eleonora Polidori